



## Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lamezia Terme (CZ)

### Verbale n. 02 del 13/05/2021

Oggi 13 maggio 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 44 del 27 aprile 2021 e così composto:

- Dott. Rocco Nicita - Presidente, presente
- Dott.ssa Lina Cortale - Membro, presente
- Dott. Claudio Dinallo - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, sia individualmente sia collegialmente, in data odierna, al termine dell'istruttoria svolta, esprime il parere n. 1/2021 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti dell'Ente.

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Rocco Nicita - Presidente

Dott.ssa Lina Cortale - Componente

Dott. Claudio Dinallo - Componente



Allegato 1) al Verbale n. 02 del 13/05/2021

## Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lamezia Terme (CZ)

### PARERE N. 01 DEL 13/05/2021

**OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per le annualità 2021-2023**

#### Richiamati:

- l'art. 6, D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.n.75/2017, *"... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ... Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ... Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";*
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a*



*qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

#### **Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001 e s. m. i., ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### **Richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“... per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*
- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n.58/2019 che prevede *“... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione ...”;*



- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C. M. 17.3.2020);
- il parere della RGS prot. n. 12545 del 15 gennaio 2021;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto dell’esercizio 2019 , in particolare laddove prendeva atto del rispetto del limite di spesa di cui al comma 557 quater dell’art. 1 della legge 296/2006, rilevando una spesa consuntiva di euro 9.142.216,29 a fronte di un valore medio 2011/2013 di euro 13.748.758,72 ( cfr. relazione a pagina 36 );

**Considerato** che gli Enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**Vista la nota** a firma del Dirigente del Settore Bilancio di trasmissione della proposta, n. 718 del 04 maggio 2021 ,avente ad oggetto *“Programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno del personale”*, ricevuta tramite posta elettronica certificata l’ 11/05/2021, ed integrata con la trasmissione della relazione istruttoria, ricevuta a mezzo PEC il 12 maggio 2021;

**Vista ed esaminata** la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023”*;

**Preso atto che** dalla proposta esaminata, unitamente agli allegati, emerge che:

- il Segretario Generale dell’ Ente, dott. Pasquale Pupo, ha attestato nell’ambito di propria competenza l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 5781/Prot. del 27 gennaio 2021 ( cfr. attestato);
- la Dirigente , avv.ta Alessandra Belvedere, ha attestato nell’ambito di propria competenza l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 5727/Prot. del 27 gennaio 2021 ( cfr. allegato);
- la Dirigente ,dott.ssa Nadia Aiello, ha attestato nell’ambito di propria competenza l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 5643/Prot. del 27 gennaio 2021 ( cfr. allegato);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 30/09/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 confermando una riduzione della spesa di personale;
- il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e il bilancio consolidato dell’esercizio 2019, sono stati inviati alla BDAP;
- l’incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2021-2023 ascende ad euro 3.418.078,77 ( **allegato A**);
- sulla base della normativa attualmente vigente , con particolare riferimento all’art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, così come modificato dall’art. 14 bis del D.L. 4/2019 convertito con

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020



modificazione nella L. n.26/2019, **la capacità assunzionale complessiva per l'anno 2021 è pari ad euro 1.982.094,26 ( cfr. all. B ) , e deriva da:**

- Residua capacità assunzionale 2015 (da cessazioni 2014) è pari a **euro 172.200,54;**
- Residua capacità assunzionale 2016 (da cessazioni 2015) è pari a **euro 101.452,60;**
- Residua capacità assunzionale 2017 (da cessazioni 2016) è pari a **euro 242.745,46;**
- Residua capacità assunzionale 2018 (da cessazioni 2017) è pari a **euro 287.990,93;**
- Residua capacità assunzionale 2019 (da cessazioni 2018) è pari a **euro 1.177.704,74;**

**Preso atto** altresì che sulla base della suddetta capacità assunzionale si intende procedere , nell'anno in corso, ad assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato per i seguenti profili ( **cfr. allegati B e F**):

- n. 1 dirigente amministrativo-contabile
- n. 1 dirigente tecnico
- n. 1 dirigente –polizia urbana
- n. 2 funzionari tecnico D3
- n. 34 istruttori –direttivo D1
- n. 32 istruttori C1;
- n. 4 esecutivi B;
- n. 8 L. S.U. operatori funzionali cat. A

**Rilevato che:**

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, pari alla media del triennio 2011/2013, è di euro 13.748.758,72 ( cfr. pag. 36 della relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto 2019 );
- il limite di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 relativo alla spesa massima teorica per dimensione demografica, si attesta ad euro 12.713.185,46 ( **allegato A**);
- la spesa consuntiva 2019, nel rispetto del suddetto limite, così come attestato dal Collegio dei revisori in sede di rendiconto 2019 è stata pari a euro 9.142.216,19 ( cfr. relazione Collegio Revisori pag. 36);
- il limite di spesa di cui all'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 113/2016 convertito nella legge n.160/2016, ovvero , la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 pari ad euro 741.473,00 ( cfr. pag. 36 della relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto 2019 nonché gli **allegati I-L e M**);
- il Comune di Lamezia Terme si colloca nella fascia demografica di cui alla lett. g) (popolazione da 60.000 a 249.999) della tabella 1 del D.M del 17 marzo 2020;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta



al 19,50% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, che corrisponde al 27,60% ( cfr. allegato A - nonché i dati in BDAP e Ministero Interno -Finanza Locale);

**Rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile pari a euro **1.982.094,26** risulta superiore all'importo di euro 1.269.384,00 identificato come maggiore spesa, pertanto risulta possibile utilizzare tale importo anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla tabella 2) del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento di cui alla tabella 1) dell'art. 4 del medesimo decreto;
- la spesa pre-consuntiva 2020, nel rispetto del suddetto limite, così come attestato dal Dirigente del Settore Risorse Umane è pari a euro 7.544.665,85 oltre all'IRAP che assomma ad euro 493.456,86 ( allegato N);

**Rilevato che** nello schema del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 la spesa di personale complessiva a tempo indeterminato stanziata per le tre annualità è pari , rispettivamente, ad euro 8.257.913,52, euro 10.005.055,25 ed euro 10.126.835,38, al netto dell' IRAP, abbondantemente sotto il limite di spesa massima teorica che si attesta ad euro 12.713.185,46 ( cfr. relazione istruttoria e allegato A);

**Preso atto** altresì che nello schema del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 è stata prevista una spesa per lavoro flessibile come segue:

- di euro 254.819,87 per l'anno 2021 ( cfr. relazione istruttoria e allegato I);
- di euro 191.941,61 per l'anno 2022 ( cfr. relazione istruttoria e allegato L);
- di euro 191.941,61 per l'anno 2023 ( cfr. relazione istruttoria e allegato M).

**Preso atto che l'Ente, per tutto quanto sopra esposto:**

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta la normativa vigente per i Comuni per assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato.

**Tenuto conto** che il D.L. n.113/2016, all'art. 9, comma 1-quinquies, prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato , nonché in caso di mancata trasmissione dei dati alla BDAP, **l'Ente incorre nella sanzione, che preclude ogni possibilità di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".**

**Tenuto conto** altresì che, il quarto capoverso del dispositivo della proposta in questione, prevede " di dare atto che l'approvazione del piano occupazionale 2021, che avverrà con successivo apposito atto deliberativo, si subordina all'approvazione dei documenti di programmazione



**economico-finanziaria per il triennio 2021-2023 ( documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2021-2023);**

**Visti** i pareri di regolarità tecnico-contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, nonché la relazione istruttoria a firma della dirigente del settore economico-finanziario;

Esaminata in particolare la dichiarazione di attestazione di copertura finanziaria, a firma della Dirigente del Settore Economico-Finanziario, che risulta declinata guardando oltre i dati di bilancio consolidati (**allegato “N”**) ;

### **Il Collegio**

**Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto,**

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, così come previsto con la proposta di deliberazione , consente di rispettare:

- Il limite di spesa di cui al comma 557-quater dell’art. 1 della legge 296/2006 per il triennio 2021/2023 ;
- il limite di spesa di all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- Il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010 per il triennio 2021/2023;
- le disposizioni attualmente vigenti di cui all’art. 3, comma 5 del D.L.90/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato;
- le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs.n.165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n.75/2017;
- il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**accerta altresì che:**

- la spesa di personale , inclusa quella derivante dal PTFP, risulta stanziata e trova copertura nel redigendo bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- il rapporto tra la spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (esercizio 2019) e le entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2019) , al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all’ultima annualità considerata, si attesta al 19,85%, abbondantemente sotto il valore soglia di massima spesa del personale che corrisponde al 27,60%;
- la rigidità strutturale dell’ Ente con riferimento al volume di entrate correnti “vincolato” per il ripiano del disavanzo , per la copertura della spesa di personale e per il rimborso delle rate dei mutui e per gli interessi, si attesta al 32,22% , a fronte di un valore dell’indicatore che nelle regioni del Sud si attesta tra il 40% e il 45% e nelle regioni del Centro Italia e del Nord tra il 30% e il 40%;



### **assevera**

il durare dell'equilibrio pluriennale di bilancio, che deve essere necessariamente **ossigenato** dal mantenimento negli anni di un volume di entrate correnti tale da poter sorreggere non solo l'aumento della spesa di personale , ma anche quella ulteriore derivante:

- dal rimborso delle rate dei mutui e per gli interessi;
- dalla quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario;
- dall'eventuale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'accantonamento al FAL a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021;
- dall'eventuale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 rispetto all'esercizio precedente derivante dallo stralcio di cartelle esattoriali;
- dall'eventuale obbligo di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali a partire dal bilancio 2021;
- dall'eventuale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'accantonamento al Fondo perdite società partecipate;
- dall'eventuale obbligo di appostamento di accantonamenti al Fondo perdite società nel bilancio 2021;
- dalle passività potenziali e/o sussistenza di debiti fuori bilancio.

13 maggio 2021

Firma digitale    Il Collegio dei Revisori dei Conti  
Dott. Rocco Nicita - Presidente  
Dott.ssa Lina Cortale - Componente  
Dott. Claudio Dinallo - Componente